

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3671

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELONI, LOLLOBRIGIDA, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DE TOMA, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI, ZUCCONI

Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri sostenuti da contribuenti ultrasessantacinquenni in favore di soggetti di età non superiore a trentasei anni

Presentata il 7 luglio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale contesto di crisi socio-economica rende improcrastinabile la predisposizione di meccanismi finalizzati a garantire ai giovani le condizioni necessarie alla propria formazione e indipendenza sia come singoli sia all'interno della società.

Nella presente proposta di legge tale meccanismo si ispira al principio di solidarietà intergenerazionale, che trova fondamento nell'articolo 2 della Costituzione e

che impone di assicurare ai giovani risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo e opportunità di crescita. In attuazione del predetto principio si interviene in materia di detrazioni fiscali, da un lato, estendendo la relativa legittimazione a chi percepisce redditi di pensione o comunque da chi ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età per spese virtuose in favore dei soggetti che non hanno compiuto i trentasei anni e, dall'altro, introducendo misure volte ad

agevolare l'acquisto della prima casa da parte dei più giovani attraverso un contributo versato dagli ultrasessantacinquenni.

In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo che la detrazione del 19 per cento spetta anche a chi percepisce redditi di pensione o comunque a chi ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età per i seguenti oneri sostenuti nell'interesse di soggetti che non hanno compiuto i trentasei anni:

a) spese sanitarie;

b) spese per la frequenza di corsi universitari e di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola di secondo grado;

c) spese per i soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento;

d) spese per l'iscrizione a conservatori di musica o a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

e) premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;

f) spese per l'iscrizione ad associazioni sportive e altre strutture destinate alla pratica sportiva dilettantistica;

g) canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione di immobili adibiti a uso abitativo, dai contratti di ospitalità nonché dagli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio dagli studenti fuori sede;

h) spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

L'articolo 2, invece, inserisce tra gli oneri soggetti a detrazione il contributo, per un importo non superiore a 30.000 euro, versato da chi percepisce redditi di pensione o comunque da chi ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età in favore di soggetti che non hanno compiuto i trentasei anni e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire a prima casa entro un anno dalla consegna. In questo caso, il rimborso dell'importo detraibile non avviene *una tantum*, ma è ripartito per annualità nella misura del 20 per cento.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Ampliamento soggettivo della detrazione per determinati oneri)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis), e-ter), e-quater), f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies) del comma 1, la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti da chi percepisce redditi di pensione o comunque da chi ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età nell'interesse di soggetti che non hanno compiuto i trentasei anni di età alle condizioni ivi previste e con i limiti ivi stabiliti, nonché nel rispetto dei diversi limiti di età espressamente fissati per il beneficiario dell'erogazione ».

Art. 2.

(Agevolazioni per l'acquisto della prima casa)

1. Dopo la lettera i-sexies.2) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

« i-sexies.3) il contributo, per un importo non superiore a 30.000 euro, versato da chi percepisce redditi di pensione o comunque da chi ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età in favore di soggetti che non hanno compiuto i trentasei anni di età e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abi-

tazione principale entro un anno dalla consegna. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo ».

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze » per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

